

Comune di Cantù: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (C.E.R. 20 02 01) per la durata di diciotto mesi (01.03.2017 – 01.09.2018) più eventuali ulteriori diciotto mesi (ripetizione).

FAQ. N. 1 QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE AL 1.2.2017

QUESITO N. 1

L'operatore economico che intende partecipare alle procedure in oggetto deve essere titolare del centro di smaltimento?

RISPOSTA: In riscontro alla domanda posta in relazione ai requisiti di partecipazione di ordine speciale indicati nel Disciplinare di gara della procedura in oggetto (paragrafo 8.2.3) e più specificatamente il requisito richiesto alla lettera c) "sussistenza in capo al concorrente della titolarità di un impianto di smaltimento autorizzato per l'esercizio di tutte le operazioni oggetto del capitolato" si specifica che con il termine **titolarità** si intende la disponibilità giuridica dell'impianto di smaltimento ovvero la proprietà ma anche altro titolo (affitto di azienda o di ramo di azienda ecc.) che determini il possesso dell'impianto individuato ai fini della partecipazione alla gara per un periodo superiore a quello della durata dell'affidamento.

QUESITO N.2

Sul Disciplinare si evince che il partecipante deve avere la Titorialità di impianto, quindi un intermediario o una azienda che effettua il trasporto dei rifiuti per partecipare dovrebbe avere un impianto suo e non può conferire i rifiuti presso impianti esterni?

RISPOSTA: Si veda risposta al quesito n. 1

QUESITO N. 3

Il bando prevede la fornitura di 50 mc/anno di terriccio in sacchi uguali o inferiori a 25 litri. Vista la durata dell'appalto di 18 mesi pari ad un anno e mezzo, la fornitura di terricci in sacco del secondo anno dovrà essere pari a 25 mc?

RISPOSTA:

Si conferma, in virtù della durata dell'appalto pari a 18 mesi, la fornitura complessiva di 75 mc di terriccio in sacchi uguali o inferiori a 25 litri, eventualmente da fornire, in accordo con l'Amministrazione Comunale, in due lotti di pari quantitativo.

QUESITO N. 4

In relazione alla procedura in oggetto, con la presente si richiedono le seguenti precisazioni:
- Al punto 8.2.3b) è richiesto il possesso della certificazione ISO 14000:2004. A tal fine si evidenzia che la scrivente società risulta regolarmente autorizzata con A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale). Conseguentemente, appare utile sottolineare che il presupposto indispensabile per il rilascio di quest'ultima autorizzazione, sono determinanti, oltre alle tecniche adeguate per il trattamento dei rifiuti, l'aver adottato un sistema di gestione integrata delle emissioni in atmosfera, dello scarico delle acque, con implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo sulle installazioni in esercizio. Ciò posto, si invita a valutare se, in ragione che l'autorizzazione di che trattasi è preceduta da una puntuale

valutazione rigorosa ed analitica da parte di Enti terzi, con valutazioni intermedie, l'A.I.A. possa essere considerata alternativa al possesso della certificazione ISO 14000:2004.

- In subordine, contestualmente a quanto sopra, stante il richiamo, nel disciplinare di gara, dell'art. 89, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, si chiede conferma che l'avvalimento è consentito per soddisfare il possesso della certificazione ISO 14000:2004. Nell'ambito della documentazione da fornire, a corredo dell'avvalimento, in richiamo all'art. 217, lettera u del D.Lgs. 50/2016, subordinando la cedevolezza delle disposizioni del DPR n. 207/2010 (stante che non sono ancora entrati in vigore "pertinenti atti attuativi" del D.Lgs. n. 50/2016) per la gara in oggetto, si debba ritenere in vigore la previsione del primo comma del suo art. 88. Ringrazio e porgo distinti saluti.

RISPOSTA:

La certificazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) non può essere considerata alternativa al possesso della certificazione ISO 14000:2004 in quanto la prima riguarda esclusivamente l'attività ed i requisiti dell'impianto, mentre la seconda è inerente ai requisiti di un "sistema di gestione ambientale" relativamente all'organizzazione imprenditoriale.

La Stazione Appaltante ritiene che la certificazione ISO 14000:2004, pur con i dubbi interpretativi legati ai diversi indirizzi dottrinali (ANAC – contraria) e giurisprudenziali esistenti, possa costituire oggetto di avvalimento aderendo, in questo senso, alle sentenze del Consiglio di Stato n. 3949 del 24.07.2014 e n. 3517 del 14.7.2015. La Stazione Appaltante ritiene infatti che, con riferimento allo specifico appalto, inerente un mercato caratterizzato dalla presenza di pochissimi operatori economici, consentire l'avvalimento sia necessario per ampliare la concorrenza .